COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.2.2017
COM(2017) 37 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio[1] (la cosiddetta direttiva sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio, di seguito la "direttiva CCS"), istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro del biossido di carbonio (CO_2). La direttiva CCS intende garantire l'assenza di rischi significativi di fuoriuscite di CO_2 o di danni per la salute umana o per l'ambiente, nonché prevenire ripercussioni negative sulla sicurezza della rete di trasporto o dei siti di stoccaggio.

La presente relazione, la seconda sull'attuazione della direttiva CCS, riguarda il periodo compreso tra maggio 2013 e aprile 2016 e passa in rassegna i progressi compiuti dalla prima relazione di attuazione[2]. Nel 2015 è stata adottata una relazione sul riesame della direttiva CCS[3] basata sulle relazioni presentate dagli Stati membri. Ventisei Stati membri[4] hanno presentato relazioni in tempo utile affinché se ne potesse tener conto nella presente relazione.

2. PROGRESSI GENERALI NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

Tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione le rispettive misure di recepimento. Ad oggi, la Commissione ritiene che la legislazione di sedici Stati membri sia pienamente conforme alla direttiva. Sono tuttora in corso scambi con gli altri Stati membri affinché allineino pienamente la propria legislazione con i requisiti della direttiva.

3. QUESTIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE NEGLI STATI MEMBRI

3.1. Scelta dei siti di stoccaggio

Rispetto al precedente periodo di riferimento, gli Stati membri non hanno designato in generale nuove zone all'interno delle quali fosse possibile o meno scegliere siti di stoccaggio. Solo la Polonia ha designato un sito di stoccaggio. Cinque Länder tedeschi stanno elaborando decisioni, o hanno già approvato leggi, che limitano o vietano lo stoccaggio sotterraneo di CO_2, anche a fini di ricerca.

Gli Stati membri che intendono consentire lo stoccaggio sul proprio territorio devono procedere a una valutazione delle capacità di stoccaggio disponibili. Nuove valutazioni delle disponibilità di stoccaggio sono state effettuate, sono in corso o sono previste in Bulgaria, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito.

Informazioni più dettagliate figurano nell'allegato della presente relazione.

---

[1] Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

[2] COM(2014) 99 - Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

[3] COM(2015) 576 - Relazione sul riesame della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio, allegato del documento "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sui progressi compiuti nell'Azione a favore del clima".

[4] Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

3.2. Domande di licenza di esplorazione e di autorizzazione allo stoccaggio

Solo in Spagna sono state presentate domande di licenza di esplorazione. Un'autorizzazione allo stoccaggio è stata richiesta per un progetto, il progetto CCS Peterhead, nel Regno Unito. La Commissione ha espresso un parere sul progetto di autorizzazione allo stoccaggio nel gennaio 2016[5]. Una richiesta di autorizzazione allo stoccaggio viene attualmente valutata in Italia ed è prevista la presentazione di una domanda per il giacimento Q16 Maas nei Paesi Bassi nell'ambito del progetto ROAD.

3.3. Fattibilità dell'installazione di tecnologie CCS su impianti esistenti per nuovi grandi impianti di combustione

La direttiva CCS impone che all'atto della presentazione della domanda di licenza gli operatori valutino la fattibilità tecnica ed economica della cattura, del trasporto e dello stoccaggio del carbonio. Se la valutazione è positiva, un'area del sito dell'impianto dev'essere riservata all'installazione delle strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO_2.

Dalle valutazioni effettuate in Belgio (una), Repubblica ceca (una), Germania (cinque), Romania (sei), Polonia (dieci), Slovenia (una) e Spagna (cinque), è emerso che la tecnologia CCS non è economicamente fattibile. Altre difficoltà sono state constatate per alcuni impianti, ad esempio la mancanza di siti di stoccaggio idonei in Belgio e in Estonia o l'incompatibilità tecnica con la flessibilità del funzionamento di un impianto.

Tuttavia, benché le valutazioni non siano state positive, molte delle centrali elettriche autorizzate stanno riservando spazi per le attrezzature necessarie alla cattura e alla compressione di CO_2 e sono concepite in modo tale da consentire il collegamento successivo della tecnologia CCS senza modifiche di rilievo della struttura, come avviene ad esempio nella Repubblica ceca, in Estonia, in Germania e in Polonia.

La legislazione del Regno Unito si spinge oltre le prescrizioni della direttiva e concede autorizzazioni unicamente alle centrali elettriche in grado di dimostrare che rispetteranno le condizioni di fattibilità tecnica ed economica durante il ciclo di vita della centrale. Sono state approvate autorizzazioni per 14 centrali elettriche sulla base degli orientamenti forniti dalle autorità[6]. Dalle valutazioni economiche effettuate risulta che è economicamente fattibile, applicando un prezzo adeguato per il carbonio, installare tecnologie CCS sulle centrali elettriche proposte.

3.4. Progetti di ricerca pertinenti alla direttiva CCS

Sebbene la dimostrazione e la commercializzazione delle tecnologie CCS non abbiano registrato progressi durante il periodo oggetto della relazione, alcuni Stati membri (Belgio, Repubblica ceca, Germania, Francia, Ungheria, Malta, Lituania, Paesi Bassi, Slovacchia, Spagna e Regno Unito) e l'UE continuano a sostenere o prevedono di sostenere ulteriormente attività di ricerca volte a migliorare la tecnologia e le conoscenze in materia di stoccaggio sotterraneo di CO_2. Alcuni paesi (quali l'Estonia, i Paesi Bassi, la Slovacchia e la Polonia) indicano nelle proprie relazioni che stanno vagliando alternative allo stoccaggio geologico di CO_2 che presentano diverse possibilità di impiego di tale CO_2. Per ulteriori informazioni si veda l'allegato.

[5] C(2016) 152 - Parere della Commissione in merito a un progetto di autorizzazione allo stoccaggio permanente di biossido di carbonio nel giacimento esaurito di condensati di gas di Goldeneye situato nei settori 14/28b, 14/29a, 14/29e, 20/3b, 20/4b e 20/4c della piattaforma continentale del Regno Unito.

[6] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/43609/Carbon_capture_readiness_-_guidance.pdf and www.gov.scot/resource/doc/917/0095764.doc

3.5. Reti di trasporto e stoccaggio del CO_2

Due reti regionali CCS sono impegnate nell'elaborazione di soluzioni transfrontaliere comuni per il trasporto e lo stoccaggio geologico di CO_2; si tratta della task force "Mare del Nord", che riunisce Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Germania e Belgio, e della rete CCS della regione del Mar Baltico, costituita da Estonia, Germania, Finlandia, Norvegia e Svezia. Tali reti dovrebbero facilitare agli operatori degli Stati membri che non hanno alcuna possibilità di stoccaggio sotterraneo un accesso trasparente e non discriminatorio alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio di CO_2. Il Belgio, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Francia stanno altresì esaminando possibilità di predisporre centri per le emissioni di CO_2 provenienti dalle industrie e dalle centrali nelle zone portuali di Amsterdam e Rotterdam, Grangemouth, Tees Valley e Fos-sur-Mer.

4. CONCLUSIONI

Le disposizioni della direttiva CCS sono state sistematicamente applicate nel periodo di riferimento negli Stati membri dell'UE.

Benché alcuni Stati membri abbiano compiuto passi avanti nelle loro valutazioni della capacità di stoccaggio, occorreranno valutazioni più particolareggiate qualora venissero avviati progetti CCS.

Nonostante l'assenza di una valutazione positiva in merito alla fattibilità tecnica ed economica dell'installazione di tecnologie CCS su impianti esistenti, i nuovi impianti presentano standard che generalmente superano quelli imposti dagli obblighi di legge e riservano una parte del sito a tal fine nel caso in cui le condizioni dovessero cambiare in futuro.